

CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

e-mail: comune@comune.castellanza.va.it
pec: comune@pec.comune.castellanza.va.it

SETTORE AFFARI GENERALI

CAP 21053

2 0331526111

C.F. 00252280128

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETA' CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO SRL

IL SINDACO

Vista la deliberazione n. 61 del 20 ottobre 2021 con la quale il Consiglio comunale ha approvato gli indirizzi al Sindaco per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

Visto lo statuto della Società Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l. ed in particolare l'articolo 23 avente ad oggetto "ORGANO DI CONTROLLO";

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico sugli enti locali ed in particolare l'art. 50, comma 8, che demanda al sindaco la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico delle società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 ed in particolare l'art. 11 che detta la disciplina in materia di organi di controllo delle società a controllo pubblico;
- l'art. 2399 del Codice Civile "Cause d'ineleggibilità e di decadenza";
- il D.Lgs. n. 235/2012 recante il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 19) ed in particolare l'art. 10, comma 2, che estende "a qualsiasi altro incarico" le cause di incandidabilità alle elezioni comunali dettate al comma 1;
- il D.Lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Visto, altresì, il proprio decreto n. 10 del 28/05/2020;

RENDE NOTO

- che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina dell'Organo di Controllo della Società Castellanza Servizi e Patrimonio S.r.l., interamente partecipata da questo comune;
- che la società, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, ha ad oggetto le attività di servizio pubblico locale;
- che L'art. 23 dello statuto della Società C.S.P. s.r.l. prevede che l'organo di controllo deve essere composto da un sindaco unico oppure da un collegio sindacale di tre membri effettivi, ivi compreso il presidente e due membri supplenti, tutti eletti dall'assemblea dei soci che ne fissa il compenso e che, per ragioni di economicità verrà nominato un Sindaco Unico;
- che l'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile;
- che all'Organo di Controllo spetta il compenso annuo determinato dall'Assemblea dei soci;

- che i candidati devono essere in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonchè dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, prescritti dalle norme che disciplinano l'ente interessato. Spettano in ogni caso ai competenti organi della Società le verifiche successive alla designazione, sul possesso dei requisiti, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza (circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, e successive modifiche e integrazioni);

INVITA

gli interessati in possesso dei requisiti di cui in premessa a comunicare la propria disponibilità mediante proposta di candidatura;

Alla proposta di candidatura, comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso (allegato n.1), devono essere allegati:

- 1) il *curriculum vitae*, redatto in conformità al vigente **modello europeo**, **datato** ma senza sottoscrizione obbligatoria (attenzione: il CV non deve contenere dati personali quali residenza, n. tel/cellulare, ecc.)
- 2) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

La proposta di candidatura, corredata degli allegati, dovrà essere inviata entro

le ore 12.00 di lunedì 20 marzo 2023

<u>esclusivamente</u> al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

comune@pec.comune.castellanza.va.it

INFORMA

che non saranno esaminate:

- 1. le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato;
- 2. <u>le candidature non sottoscritte con firma digitale o con firma elettronica qualificata.</u>

Informazioni varie

Il presente avviso e il fac-simile della proposta di candidatura sono pubblicati all'albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune www.comune.castellanza.va.it, in home page nella sezione "avvisi e comunicazioni istituzioni" "Nomina Organo di Controllo della Società Castellanza Servizi e patrimonio s.r.l."

Allo stesso modo si darà pubblicità degli esiti del procedimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per il corretto svolgimento della procedura di individuazione.

I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in

adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.

Per l'esercizio dei diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati sul sito del Comune di Castellanza (www.comune.castellanza.va.it). A tal fine è possibile utilizzare il modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali e disponibile nel portale istituzionale del Garante stesso oppure altra istanza con i medesimi contenuti.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria Generale del Comune, tel. 0331 526228, mail: segreteria@comune.castellanza.va.it

IL SINDACO

Mirella Cerini

Al Sindaco del Comune di Castellanza

comune@pec.comune.castellanza.va.it

OGGETTO: CANDIDATURA PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETA' C.S.P. S.R.L. - CASTELLANZA SERVIZI & PATRIMONIO S.R.L. - TRIENNIO 2023/2026.

II/La sottoscritto/a					
PRESENTA					
la propria candidatura per l'incarico di Organo di Controllo della Società C.S.P. srl − Castellanza Servizi Patrimonio S.r.l. e, in caso di nomina, si obbliga ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi del Comune, conformando il proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti comunali, nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o emanande dal Comune di Castellanza (VA);					
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità					
DICHIARA ¹					
 □ di essere iscritto nel registro dei revisori legali; □ di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del D. Lgs. 267/2000; □ di pop versore pelle condizioni di incloggibilità previete dell'est. 2300 del Codice Civile; 					
 □ di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2399 del Codice Civile; □ che non sussistono a suo carico le cause ostative alla candidatura di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012; 					
non abbiano famigliari conviventi a carico dei quali esistano procedimenti per l'applicazione delle misure di cui al punto precedente;					
di non essere dipendente pubblico, oppure di dipendente dal seguente Ente:					
s.m.i.); che non sussistono a suo carico motivi di conflitto di interessi con il Comune di Castellanza o con la Società CSP srl – Castellanza Servizi & Patrimonio S.r.l.;					

¹ Vedi appendice normativa

	di non essere Consigliere o Assessore del Comune di Castellanza; di non essere in rapporto di convivenza di fatto, parentela, di unione civile, di coniugio affinità fino al terzo grado con il Sindaco, degli assessori e con i dipendenti dell'Ente che nominato andrà ad amministrare/vigilare; di non aver ricoperto, negli anni precedenti, l'incarico di componente dell'Orga amministrativo/Amministratore unico della società CSP srl – Castellanza Servizi & Patrimor S.r.l.			
<u> </u>	oppure di aver ricoperto, per un unico mandato, l'incarico di componente dell'Organo amministrativo/Amministratore unico della società A.GE.S. S.R.L.;			
	DICHIARA ALTRESI'			
	ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 di: non essere titolare di alcuna carica elettiva e di obbligarsi a dare tempestiva comunicazione nel caso di successiva nomina; oppure			
	di essere titolare delle seguenti cariche elettive (elencare):			
	di volor rigovero eventuali comunicazioni al coguente indirizzo di necto elettronico:			
υ)	di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:			
••••				
	Dichiara, inoltre			
	di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l'insorgenza di cause d inconferibilità e/o incompatibilità;			
	di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 Regolamento UE 2016/n. 679 RGPD, che il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il consentire il corretto svolgimento della procedura di nomina e che gli stessi saranno trattati, in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente documentazione viene consegnata;			
	di essere a conoscenza dei diritti che il sottoscritto può esercitare in materia di protezione de dati personali ai sensi dell'artt. 15 e segg. dello stesso RGPD;			
	di essere a conoscenza che i dati relativi ai rappresentanti designati, compresa la presente dichiarazione ed il <i>curriculum vitae</i> saranno soggetti alla pubblicazione in ottemperanza agli obblighi posti dal D.Lgs.33/2013.			
	di essere in possesso di un'adeguata competenza in relazione al ruolo da ricoprire in base alle esperienze professionali o lavorative, o incarichi ricoperti nel campo sociale e civile.			
	Data			
	Firma			
	(Documento sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata ai sensi del D Las. n. 82/2005)			

Allega alla presente:

- curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo
 Fotocopia del documento di Identità

APPENDICE NORMATIVA

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Articolo 60 Ineleggibilità

- 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:
- 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- [3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato:
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
 - 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia:
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.
- 2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
- 3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
- 4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli *articoli 43* e *44* della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- 5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
 - 6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
- 7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
 - 8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Articolo 63 Incompatibilità

- 1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:
- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso:
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
- 2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
- 3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Codice civile

Art. 2399 - Cause d'ineleggibilità e di decadenza.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale (1) e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Art. 2382 Cause d'ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012 n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

- 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
- 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
- 4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali

in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11 Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

- 1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
- 3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
- 4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
- 5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
- 6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
- 7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
- 8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
- 9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

9.Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Art. 5 Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici

5.Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. (Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.)

Legge n. 147/2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2014)

Art. 1

471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all' articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo. (101)

472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, con gli enti pubblici economici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.

474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti economici

- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
- 2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.
- 3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.
- 4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Art. 5. Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

TABELLA GRADI DI PARENTELA				
GRADI	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE		
1°	I genitori e figli			
2°	Nonno/a e nipoti (figli dei figli)	I fratelli e le sorelle		
3°	Bisnonno, Bisnonna e pronipote (figlio di nipoti da parte del figlio)	Lo zio o la zia		
4°	Il trisavolo e la trisavola (trisnonni) ed il trinipote (figlio del pronipote)	Il prozio (prozio è il fratello del nonno) o la prozia. I cugini di 1° cioè di figli di fratelli e sorelle		

GRADI	TABELLA GRADI DI AFFINITA'		
1°	I suoceri con generi e le nuore		
2°	I cognati, cioè i fratelli e le sorelle del proprio coniuge (va notato che il coniuge del cognato non è affine, per es. non sono affini i cognati e le cognate del coniuge, né sono affini tra loro i mariti di due sorelle)		
3°	Lo zio/a del coniuge, il coniuge del/della nipote (va notato che il coniuge dello zio/zia e del/della nipote non è affine)		
4°	Il prozio del/della coniuge, il cugino/la cugina del coniuge (va notato che il coniuge del prozio/zia e del/della cugino/a non è affine)		

Documento originale Firmato Digitalmente:

Firmato da: CERINI MIRELLA

Data della Firma: 02/03/2023 15:17:27 UTC +1

Stato Certificato: Esito Positivo

Rilasciato da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA

Valido dal 23/06/2022 al 23/06/2025

Num Serie: 0173B34D